



COMUNE DI CASALMAGGIORE

PROVINCIA DI CREMONA

C O P I A



DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 14/05/2015

OGGETTO: Approvazione Modifica al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione.

L'anno DUEMILAQUINDICI questo giorno QUATTORDICI del mese di MAGGIO alle ore 20:00 convocato con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Per chiamata all'appello iniziale e per entrate/uscite successive, risultano presenti

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pr</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pr</i>
Dott. BONGIOVANNI FILIPPO	S	Sig.ra SOLDI MARIA DANIELA	S
Geom. RUBERTI PIERFRANCESCO	S	Sig. COZZINI GIUSEPPE	S
Arch. STRINGHINI STEFANO	S	Prof. TASCARELLA CALOGERO	S
Sig.ra MUSSETOLA GIUSEPPINA	S	Sig. PASOTTO PIERLUIGI	S
Avv. MICOLO MARCO	S	Ing. BINI FRANCESCO	N
Rag. BOLDRINI FABIO	S	Sig. GARDANI CARLO	N
Sig. MAIA RONNIE	S	Dott. FERRONI ORLANDO	S
Sig. SCAGLIONI GIUSEPPE	S	Dott. CHIESA FABIO	S
Dott.ssa TEI SILVIA	S		

Presenti n. 15

Assenti n. 2

Presenziano gli Assessori Esterni:

LEONI GIOVANNI GIUSEPPE, CARENA PAMELA, SALVATORE GIANFRANCO, VALENTINI SARA, POLI MARCO

Assiste alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT.SSA DI NARDO FRANCESCA.

In qualità di PRESIDENTE, il AVV. MICOLO MARCO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

OGGETTO:

Approvazione Modifica al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

IL PRESIDENTE MICOLO: procediamo con il quinto punto all'ordine del giorno: approvazione modifica del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria dell'IMU, prego Assessore Poli

L'ASSESSORE POLI: sì, anche questo punto e anche la revisione a questo Regolamento rientra nell'ottica di revisione un po' di tutti i regolamenti che stiamo facendo, di tutti i regolamenti, al fine appunto di aggiornarli, adeguarli, snellirli e anche, a mio modo personale, migliorarli. Il Regolamento era stato fatto con l'introduzione dell'IMU, quindi non è vecchissimo, perché l'IMU sappiamo imposta che è entrata come prima applicazione nel 2012. Però è un'imposta che ha subito anche notevoli variazioni, soprattutto negli anni 2012/2013. Per cui, con questa modifica, andiamo in primo luogo a recepire tutti gli adeguamenti normativi che sono stati posti in essere alla fine del 2012 e a inizio 2013, con elencazione delle nuove esenzioni, delle nuove agevolazioni e le rimodulazioni che sono state fatte. La modifica sostanziale e più importante è l'introduzione dell'immobile concesso in uso gratuito al parente in linea retta di primo grado, all'equiparazione allo stesso regime impositivo all'abitazione principale. Questa agevolazione è una facoltà che lo Stato concede ai Comuni. Noi ci siamo sentiti - e abbiamo così concordemente optato - per aderire a questa agevolazione nei confronti dei nostri cittadini. Quindi dall'anno 2015, se una persona concede con contratto di comodato registrato, nel rispetto di tutti i crismi normativi. Ovviamente, nel rispetto normativa sull'IMU, deve essere presentata dichiarazione IMU entro le scadenze dell'anno successivo; quindi tramite il modello F24, entro il trenta giugno dell'anno successivo. Ha la possibilità che questo immobile venga trattato come se fosse un'abitazione principale, per cui sfuggirà alla imposizione IMU sulla seconda abitazione e verrà assoggettato all'imposizione TASI. La normativa prevede però anche un limite, per cui questa agevolazione viene fatta agli immobili che hanno massimo cinquecento euro di rendita catastale. Parliamo sempre di immobile, più relativa o relative pertinenze, per cui nel caso in cui la somma tra rendita dell'immobile più rendita delle relative pertinenze superasse i cinquecento euro, la differenza sarà assoggettata a IMU. L'aggiustamento che è stato posto in essere, è quello che riguarda l'altra agevolazione, che era già stata introdotta sin dall'origine dal Comune di Casalmaggiore, relativa ad anziani e disabili in RSA, per cui anche gli immobili queste persone erano assimilati all'abitazione principale, con le conseguenze che ho appena detto, soltanto che nel Regolamento era presente una frase che non ritenevamo con gli uffici rispettosa della normativa, in quanto si prevedeva che l'immobile dovesse essere lasciato libero o al massimo utilizzato dal coniuge superstite. Andando a vedere il dettato normativo, esso dice l'immobile non deve essere locato. Per cui riteniamo più corretto che se la legge dice che è sufficiente che l'immobile non venga locato, lo stesso debba essere riportato nel Regolamento. Che non è cosa da poco, può sembrare cosa da poco, ma per alcuni casi, saranno pochi, ma può avere un certo interesse, perché l'immobile di un genitore in casa di cura o di ricovero, che sia genitore o nonno, molto spesso può essere utilizzato da altro parente anche a titolo gratuito. In questi casi qua, l'anno scorso l'immobile sarebbe stato trattato come abitazione ordinaria, da quest'anno deve essere trattato come abitazione principale. Fino allo scorso dove si è trattato come abitazione ordinaria, nella completa incertezza normativa, che in caso di contenzioso il Comune potesse andare sotto, perché la legge diceva ben altre cose. Sappiamo che la graduatoria delle fonti normative è ben delineata; una legge nazionale ha una valenza maggiore di un Regolamento comunale. Per cui l'abbiamo adeguata solo alla legge. Altra cosa che ritengo importante, sempre un po' nell'ottica dello snellimento e nel pensiero di dare una certa certezza al contribuente, era prevista dal Regolamento, che, come previsto nella gran parte dei regolamenti, che dato che lo stesso Ente Comune approva annualmente in Giunta il valore di riferimento di tutte le

aree edificabili che sono presenti nel territorio comunale, dando dei parametri ben specifici e bene identificativi della stessa area, il Regolamento diceva che se uno era nel rispetto di questo valore, dato dal valore al metro quadro per il numero di metri quadrati dell'area, lo stesso non sarebbe stato accertato, poi c'era un comma subito successivo, che diceva "però se da un atto notarile o di successione, o comunque da un atto pubblico risulti importo diverso, io ti posso comunque accertare". La cosa per un addetto ai lavori è altamente spiacevole, anche perché è capitata a un cliente poco tempo fa, non in questo Comune. Perché io sono possessore di un'area, la pago correttamente, secondo quanto mi dice il Comune di pagare poi ho la fortuna di vendere - oppure la sfortuna - di venderla a cinquantamila euro in più, mettiamo che valesse duecento o duecentocinquanta mila euro, il Comune aveva la facoltà di andare a chiedere l'imposta sui cinquantamila euro non versati per tutti gli anni non prescritti. La cosa, a mio modo di vedere è altamente scorretta, e generava un'estrema incertezza, completamente ingiustificabile. Per cui abbiamo detto se uno paga secondo tabelle comunali, si considera assolto il suo debito con il Comune punto. L'ultima cosa era che nel Regolamento era prevista la possibilità di compensazione dell'IMU, previa autorizzazione da parte del responsabile competente. Io sbagliavo, versavo mille euro di IMU in più, potevo compensare nell'esercizio successivi. Però era limitante perché potevo compensare solo imposta su imposta, la compensazione convenzionale era limitata alla sola IMU. Abbiamo tolto questa limitazione. Se io ho erroneamente versato mille euro in più, perché mi son sbagliato, dovevo pagare invece mille euro di Tasi, ho sbagliato codice tributo, posso chiedere all'ufficio tributi che tramite suo responsabile mi dia la possibilità di compensare anche con tributi diversi, sempre comunali, per cui se sbaglio codice Tasi con il codice Imu, non mi comporta il dover chiedere rimborso che magari mi arriva tra tre anni e dover pagare sanzioni subito perché ho sbagliato codice, quindi compensazione Imu con tutti gli altri tributi, previa richiesta e accertamento dell'ufficio tributi.

IL PRESIDENTE MICOLO: grazie assessore Poli, ci sono altri interventi? prego consigliere Pasotto.

IL CONS. PASOTTO: allora, un chiarimento, perché non ho capito bene sul discorso relativo la persona che risiede in struttura, che dopo un po' deve chieder residenza, dove l'eventuale abitazione si configurava come seconda casa, giusto no, una volta come era?

L'ASSESSORE POLI: era sempre come prima casa, a condizione che ci fosse il coniuge o fosse lasciato libero l'immobile. Adesso non deve essere lasciato libero, ma basta che non sia locato. Ci può essere dentro una persona, che può essere il figlio o il nipote, insomma non deve essere locato con un contratto tipico del codice civile.

IL CONS. PASOTTO: mi sembra di ricordare che invece, ribadisco forse mi sbaglio che invece che quelle casistiche lì erano particolarmente odiose, perché la persona ricoverata in struttura, una volta che dopo che era chiaro non sarebbe più tornata presso la propria abitazione e prendeva la residenza presso la struttura, automaticamente la casa, la sua casa diventava era considerata seconda casa come regolamento. Per cui io trovo giusto che questo venga fatto, era un chiarimento mio, che mi interessava fare.

Allora io volevo chiederle una cosa, a quanto ammonta la minore entrata di questo provvedimento, perché chiaramente riguarda il discorso dei figli. Scusi i figli ma residenti a Casalmaggiore? con obbligo di residenza nel Comune di Casalmaggiore? (non si capisce) quanto fa la minore entrata per il bilancio, perché è chiaro che se da una parte si introita meno, da qualcun'altra da qualche altra parte bisogna introitare di più. Per cui la mia domanda era, quanta cifra minore entra? su quali voci si intendeva recuperare la minore entrata, da dove si prevede di farlo. Qual è la differenza rispetto all'incasso dell'IMU dell'anno scorso, quanto manca per chiudere il conto dell'anno scorso; e se questo provvedimento riguarda anche le aree produttive, perché ho letto un articolo di una diminuzione dell'aliquota IMU, l'Assessore non l'ha citato nel suo intervento, volevo chiedere riguarda:

- 1) Se è esteso anche alle aree produttive;
- 2) Quanto fa di minore entrata per il bilancio;
- 3) Dove si vanno a prendere questi soldi che non entrano cioè chi li paga;
- 4) Quanto dobbiamo ancora incassare dell'esercizio precedente;
- 5) Perché magari non si è pensato anche a un intervento sulla TASI che, magari ci arriviamo dopo, presenta comunque criteri non di perfetta linearità neanche per quello che riguarda l'approccio di costituzionalità della legge stessa.

ASSESSORE POLI: Sono tutte domande che erano più pertinenti nel punto del bilancio, comunque le anticipiamo. Allora questa è una delle agevolazioni che sono state fatte in materia di IMU, questo è la modifica al Regolamento che ha portato queste variazioni, altra cosa è la scelta politica di quest'Amministrazione di voler dare un segnale, seppur piccolo di abbassamento dell'aliquota IMU di zero due punti percentuale. Allora quest'operazione abbiamo stimato che nel 2015 abbia un'incidenza di circa ottantamila euro. Andando a regime potrebbe arrivare anche a cento centodieci, perché dico che aumenterà andando a regime, perché tanta gente si regolarizzerà da adesso in poi, o magari quando gliene parla il vicino di casa, a quando a giugno va a pagare. Io ritengo che abbiamo stimato ottantamila euro stando anche abbondanti, perché normalmente ad oggi, per prassi, il figlio sta nella casa libera, senza formalizzare il rapporto, e ciò normativamente non sarebbe neanche giusto. L'abbassamento dello zero due per cento dell'aliquota IMU, e questo riguarda tutti gli immobili soggetti ad IMU, per cui noi abbiamo un'aliquota unica. Quindi tutto ciò che è IMU, passa dal dieci per mille al 9,8 per mille. Quindi qualsiasi cosa. Questa riduzione, purtroppo secondo me minima ma più di così non siamo riusciti a fare, ha una valenza di circa cento mila euro. Altra cosa che mi ha chiesto è quanto manca ancora da incassare dei residui dell'anno scorso. Abbiamo guardato questa mattina, mancano circa duecentomila duecento e rotti, di contro abbiamo già coperto i residui che erano aperti nell'anno 2013 e che sono stati incassati nell'anno 2014. Perché come ben sa, sa che mentre la TASI essendo partita nuova, bella, fresca, possiamo avere una monitoraggio per questo primo anno, precisa, puntuale e perfetta; sull'IMU, essendo ormai in corso dall'anno 2012, abbiamo dei versamenti su un unico titolo, che è denominato IMU – ICI e quando arrivano non sappiamo bene a che anno si riferiscono. Comunque ad oggi duecentomila euro e l'anno scorso, di questi tempi, la cifra da coprire dei residui era più alta. La TASI abbiamo optato per lasciarla invariata, poi c'è qualche altra domanda?

IL CONS.PASOTTO: no beh la TASI era già al massimo, cioè non è che si potesse aumentar di più. Io le volevo chiedere come mai, se..

L'ASSESSORE POLI: non è al massimo l'aliquota può arrivare fino a quasi (non si capisce)

IL CONS. PASOTTO: con lo zero otto in più, al tre per mille. (non si capisce)

L'ASSESSORE POLI: Non è che questi 181.000 Euro sono compensati da altre tasse, (non si capisce) sono il risultato di un'attenta revisione della spesa, che ha portato a netta diminuzione del saldo di bilancio.

IL CONS.PASOTTO: (non si capisce) Sì ho capito che è una manovra complessiva, però mi chiedevo se rispetto a quanto preventivato sulla TASI si è incassato quarantamila in più, dato in continuo aggiornamento, come mai non si è pensato di fare un intervento magari sulla TASI, visto che si era ecceduto rispetto al preventivo e siccome è una tassa sui servizi indivisibili, che un po'impropriamente rispetto i dettami costituzionali, era stata fatta pagare solamente a una categoria, quella dei proprietari di casa, mentre invece i servizi indivisibili dovrebbero essere pagati per tutti.

L'ASSESSORE POLI: queste domande sono più pertinenti tra dieci minuti però allora, che la TASI si chiami tassa sui servizi indivisibili concordo appieno con lei, che la TASI sia la copertura dell'IMU sull'abitazione principale che hanno tolto l'anno prima, lei deve essere d'accordo con me in questa cosa. Che la TASI proprio per questa sua fantomatica invenzione di doverla creare nuova, l'abbiano agganciata ai cosiddetti servizi indivisibili, poi puntualizzando, però i servizi indivisibili elencateli, poi ditemi più o meno quanto spendete per questi, potete coprirli anche all'un per cento,

tanto a me Stato di quei servizi indivisibili fondamentalmente non mi interessa niente, interessa solo che voi praticamente andiate a sostituire l'IMU sull'abitazione principale, che per ragioni politiche abbiamo dovuto togliere sei mesi prima. Ovviamente ha ridotto sei mesi prima, non te la posso richiamare uguale, tant'è che la TASI col primo gennaio 2015, era defunta. Poi come anche altre cose, come il regime dei minimi, è risorta. Cioè è defunta nella bozza della legge di stabilità, è risorta quando la legge di stabilità è diventata legge effettiva dello Stato. Si presume che defunga definitivamente, passi a miglior vita, col trentuno dicembre 2015. La gente l'ha già pagata, si può benissimo copiare il bollettino dell'anno scorso. Se avessimo fatto di ribasso lo zero due, ma anche lo zero quattro, di venti o trenta euro su cinquecento. Di quattro cinque, su chi magari ha il classico appartamento, che ha subito il maggiore aumento rispetto all'IMU, ritengo sia molto più un onere che un onore, dover andare a rifare a fare i conteggi piuttosto che pagare cinque Euro in meno al Comune, pagandone trenta al CAF.

IL CONS. PASOTTO: magari questo però bisognerebbe chiederlo ai cittadini se è un onere.

IL SINDACO: Noi siamo qua per decidere ci hanno delegato i cittadini.

IL CONS. PASOTTO: Infatti io ho fatto una domanda politica in questo senso Assessore, cioè le ho chiesto come mai come scelta politica, che io rispetto, ma non condivido, ma rispetto e avete il diritto e il dovere di prendere, di fronte al fatto che avete incassato di più rispetto alla TASI. Comunque ne converrà con me che, se c'è una via con l'illuminazione pubblica piuttosto che con un servizio di sicurezza, lo pagano solamente una categoria di cittadini che ci abitano piuttosto che un'altra, non è una cosa non è una cosa che come se la tassa sui rifiuti la pagassero solamente i proprietari di casa e non gli affittuari. Allora io vi dico, che è una scelta politica, quella di colpire solo una determinata fascia sociale, come anche la mancata previsione di sgravi sui figli, questa era la mia è una domanda politica non tecnica, è chiaro che tecnicamente ha detto così.

IL SINDACO: Sì, rispondo io al consigliere Pasotto. Più che l'assessore al bilancio. *Non si capisce* E' stata una scelta politica in Giunta e ne abbiamo anche discusso. Si è riflettuto se diminuire un po' l'una un po' l'altra, concentrarci tutto su una, tutto sull'altra, abbiamo ritenuto che essendo stata alzata molto l'IMU che era al nove e uno e nell'ultimo bilancio portata al dieci, abbiamo preferito un attimo tornare indietro con l'IMU che era stata posta diciamo ad alti livelli. Mentre se si ricorda l'ICI sulla prima casa alla fine in questo Comune è sempre stata al cinque per mille e adesso è al due e mezzo. Quindi in ogni caso i cittadini pagano meno sulla prima casa rispetto a quando c'era l'ICI, assolutamente sì. Dopo di che c'erano degli sconti e va bene...

ASSESSORE PIERLUIGI PASOTTO: Scusi c'erano degli sconti e va bene se uno aveva cento euro di detrazione e adesso non ce li ha più e va bene?

SINDACO: Riteniamo che incida molto di più, sensibilmente.

ASSESSORE PIERLUIGI PASOTTO: Se ritenete che incida molto di più, io le dico che invece ha inciso molto di più la TASI su determinate fasce popolari. *Non si capisce*. Anzi sulle famiglie numerose molto.

IL SINDACO: L'altro discorso che io, che fa lei, nel senso è giusto che paghino anche gli inquilini che io ho sempre compreso, solo in parte condiviso perché se l'inquilino pagasse il cento per cento di quel tributo, allora l'avremmo assolutamente fatto. Ma visto che paga, a scelta tra il dieci e il trenta per cento, solleveremmo una confusione incredibile, perché magari l'inquilino è bravo e ti paga il venti, però l'ottanta il proprietario non lo sa. Diventa una cosa assolutamente poco controllabile anche molto complicata. Se pagasse il cento per cento forse sarebbe stato più consono fare così. Questa è stata la nostra scelta per avere la massima semplificazione e meno burocrazia possibile, dopo di che sappiamo bene che chi loca un appartamento se paga lui la tassa magari l'anno dopo, se non la paga l'inquilino e la paga lui gli alza qualcosa, però questo sappiamo che è così, quindi abbiamo preferito tenere a zero quella voce e lui paga l'IMU che è un altro discorso.

ASSESSORE PIERLUIGI PASOTTO: Posso? Ho capito signor Sindaco, però la semplificazione in questo caso ci sta, la legge fatta in modo pessimo perché sugli inquilini concordo con lei, fatta in

modo pessimo, non fa chiarezza e non dice chiaramente come... Tra l'altro la legge dello Stato non rispetta pienamente i crismi costituzionali di progressività e di uguaglianza dell'imposizione e allo stesso tempo però la semplificazione l'ha pagata solo una parte. La semplificazione l'ha pagata solo una parte. La domanda è perché a questa parte, visto che ha pagato di più, rispetto a quello che era stato preventivato non si è pensato di fare adesso di rendere qualcosa, invece di renderlo tramite l'IMU. Solamente questo.

IL PRESIDENTE: L'assessore Poli e poi il consigliere Ferroni.

ASSESSORE MARCO POLI: Sì no, un po' è anche quello che ci eravamo già detti se si ricorda a luglio. Io penso che oggi come oggi un locatore di immobile sia contento se l'inquilino gli paghi il canone e nulla ad obiettare se su quell'immobile paga lui in più cinque, dieci euro che li paga l'inquilino o meno. D'altronde io, ho letto sui giornali, me l'ha detto in Consiglio e l'ho sentito tra le righe anche stasera, continuo a non capire la sua, diciamo così, il suo collegamento tra il proprietario di un immobile e il fatto che sia una fascia debole. Le dico che dalle previsioni e così com'è, rispetto all'IMU, forse anche il, non perfettamente tecnico, Filippo ha un po' di confusione tra i IMU e ICI, perché quella con cui va paragonata è l'IMU del 2012 sull'abitazione principale, l'unica raffrontabile diciamo così parzialmente, comunque imposte diverse ma comunque hanno un certo qualcosa in comune. Su questa imposta per effetto delle detrazioni che sono emerse, in effetti, la TASI incide leggermente in maniera maggiore sugli immobili con rendita catastale bassa, rispetto che gli immobili correità con rendita catastale alta. Questo è un dato di fatto. Perché? con la nostra impostazione è così. Ma dal dire che l'immobile per il quale paga l'IMU, scusi la TASI, il tal soggetto che ha rendita catastale bassa sia l'immobile del soggetto economicamente debole, questo è un legame che non ha alcun senso di esistere. Perché il soggetto debole può essere soggetto in affitto al quale non abbiamo fatto pagare la TASI soggetto in affitto al quale non abbiamo fatto pagare la TASI, normalmente gli immobili piccoli sono immobili fatti da un mono occupante o piccoli occupanti o pochi. Quindi sono quelli che hanno subito, ma non pochi occupanti di fascia debole. Può essere anche il monolocale di Berlusconi non lo so. L'immobile con rendita catastale bassa. Perché per effetto della mancanza di detrazioni, è progressiva, per cui l'aliquota prima era il cinque, adesso è il due e mezzo, è ovvio che più alzi la base imponibile e più l'imposta cala. Se partivi da una fascia zero, quella non c'è più. E quindi paga anche poco ma paga anche la rendita catastale bassa.

IL PRESIDENTE: Prego consigliere Ferroni.

CONSIGLIERE ORLANDO FERRONI: Sì volevo chiedere all'assessore di fare un po' di chiarimento riguardo al caso in cui un disabile, oppure un anziano, va in casa di riposo e ha una casa che lascia libera e quindi può, attraverso un contratto di comodato d'uso, darla a un parente mi sembra di capire purché faccia un contratto di comodato d'uso.

ASSESSORE MARCO POLI: Dobbiamo spiegarlo.

CONSIGLIERE ORLANDO FERRONI: Ah ecco perché è un contratto di comodato d'uso costa più di 200 euro e lo si registra, si no son soldi che uno deve tirar fuori, cioè non dimentichiamolo. Oppure ho sentito parlare anche di notaio, contratto notarile, *Non si capisce* Ma già le 200 euro e così... è proprio necessario una registrazione di questo tipo spendere 200 euro per permettere a un mio figlio di andare in casa mia? Ecco questo.

ASSESSORE MARCO POLI: Orlando ha fatto un po' un cocktail delle due agevolazioni. Allora questo è l'articolo rielaborato per l'anziano in casa di cura e di ricovero. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, ce l'hai lì davanti potevi leggerlo, su unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti né locata, né concessa in uso gratuito a soggetti diversi dal coniuge ivi dimorante e residente. Questo era quello vecchio. Quindi io avevo diritto l'agevolazione purché la casa fosse non locata e ora vuota o ci stava l'ex coniuge o il coniuge perché io non sono ancora morto. Adesso è stata soltanto adeguata

normativamente, perché questa frase né locata, né concessa in uso gratuito a soggetti diversi dal coniuge ivi dimorante residente era una pura invenzione della relazione nostra. Un'interpretazione comunale per cui dove c'è, a condizione che, la stessa non risulti locata punto. Quello che dice la legge. Per cui basta che la casa dell'anziana o del disabile sia senza contratto d'affitto, in tutti i modi, quindi non ci deve essere nessun contratto d'affitto effettivo o fittizio, che lei ha diritto a pagare come TASI. Seconda ipotesi quella introdotta adesso, ma perché non c'è bisogno né di registro, di niente, perché può essere vuota ci può essere dentro chiunque, ma senza nessun contratto formalizzato, perché la legge non richiede, la legge basta come requisito che la stessa non sia locata.

CONSIGLIERE ORLANDO FERRONI: Chiunque può essere un termine abbastanza generico.

ASSESSORE MARCO POLI: Chiunque anche il primo che passa per strada, purché non sia locata. La legge dice così. Purché non paghi un canone. L'affitto è ovvio che non deve essere solo quello registrato. Si considera affitto anche qualsiasi occupazione dietro remunerazione. L'altra fattispecie introdotta parla: allora, immobile concesso a un parente in linea retta di primo grado, quindi possono essere solo due, quindi padre-figlio, figlio-padre, cioè genitore-figlio, figlio-genitore e basta, nessun altro caso. Lo stesso deve essere disciplinato da un contratto di comodato punto. Quindi ci deve essere un contratto di comodato. Allora il contratto di comodato disciplinato dal codice civile sono sei o sette articoli che lo disciplinano. Se mi parli di cose mobili il contratto di comodato non ha alcun obbligo di forma. Se mi parli di beni immobili come tutto ciò che riguarda i beni immobili ha bisogno della forma scritta. Ho solo una cosa che penso di immobile non abbia bisogno della forma scritta, quando uno fa dichiarazioni di contratti agrari, che si presenta all'Agenzia Entrate e fa una dichiarazione e dice che è d'accordo, ma è l'unica eccezione che poi non è neanche un contratto ma va a registrare una dichiarazione. Poi, allora il comodato deve essere scritto perché un immobile per forza per legge deve essere scritto. Il contratto di comodato, vado a prendermi l'imposta di registro mi dice che ho l'obbligo di registrarlo. L'obbligo per legge. Fiscalmente devo registrarlo. E siccome non c'è un canone su cui come misurare la percentuale hanno messo l'imposta a tasso fisso. Erano 168,00 euro due anni fa, sono 200 euro adesso. Quindi per avere la seconda agevolazione purtroppo, purtroppo no, è corretto che lui faccia la sua prassi normale, si prenda il suo contratto, faccia il contratto, lo vada a registrare e dal momento hai venti giorni di tempo, hai anche un tempo limitato per registrarlo.

CONSIGLIERE ORLANDO FERRONI: Si comunque devi spendere 200 euro.

ASSESSORE MARCO POLI: Si ma con una rendita di 250 euro ne risparmiavi 516,00. Quindi fai te i tuoi conti. Fai alla svelta a recuperarlo. Oppure non lo fai e paghi la tua IMU. Non è che nessuno te lo imponga. Ed è anche il motivo per il quale alcuni se ne andranno a mettersi in regola, presumo da adesso in poi, o anche hanno fatto nei mesi scorsi da quando abbiamo comunicato la notizia quando abbiamo approvato il Bilancio in giunta.

IL PRESIDENTE: Grazie Consigliere Poli. Consigliere Ruberti.

CONSIGLIERE PIERFRANCESCO RUBERTI: Niente io volevo uscire un attimo dai tecnicismi e parlare un po' terra terra come la signora Maria insomma. Parliamo un po' di numeri. Per il discorso delle percentuali della TASI: già uno che paga l'affitto penso che sia un po' più in crisi rispetto uno che ha la casa anche se già fa fatica a pagare l'affitto. Ma proviamo a fare a fare qualche numero. Un appartamento di 70/80, un appartamento medio di 70/80 metri quadrati, se io calcolo il 10%, 15% della TASI arriverò a 15, 17, 18 euro. Dopo cosa facciamo andiamo dal commercialista gli diamo 30 euro per pagarne 15 e questo qua non mi paga l'affitto. E *Non si capisce* Va in compensazione la parcella del commercialista? *Non si capisce* Va in compensazione la parcella del commercialista? Va anche in compensazione la parcella del geometra? Se no, io sono contento. *Non si capisce* Per me è assurdo quella volta che si viene incontro a qualcuno che è un po' più in difficoltà, no va ben gnan col. Insomma la sostanza dei numeri è quella, quindi penso che sia un po' più corretto così.

IL PRESIDENTE: Grazie Consigliere Ruberti, altri interventi? Consigliere Pasotto prego.

CONSIGLIERE PIERLUIGI PASOTTO: A me sta bene tutto, confrontarsi sui punti ma che mi venga messo in bocca delle cose che non dico già la sclerosi avanza, ma di quelle che non dico. Io non ho detto che chi paga la TASI appartiene alle fasce deboli. Io ho detto solamente che rispetto a chi appartiene a classi sociali, sicuramente chi ha figli, chi ha figli ha pagato di più rispetto *Non si capisce*. Insomma fare uno sconto a uno che magari ha dieci appartamenti e su otto ci paga l'IMU, cioè non è la stessa cosa che fare uno sconto ad uno che è a casa da solo e paga la TASI. Ne converrà...

ASSESSORE MARCO POLI: Ma chi ha detto che ha una casa sola?

CONSIGLIERE PIERLUIGI PASOTTO: Lei conviene o no? Neanche su questo.

ASSESSORE MARCO POLI: Ma chi le ha detto che ha una casa sola? Ne può avere dieci *Non si capisce*. Perché deve avere una casa sola?

CONSIGLIERE PIERLUIGI PASOTTO: infatti è quello che mi vuol far dire lei. Io ho detto solamente che lei ha preventivato 740.000,00 euro di entrata. Ne sono entrati 780/790.000,00 giusto?

ASSESSORI MARCOPOLI: 800 sì.

CONSIGLIERE PIERLUIGI PASOTTO: Dall'IMU devono ancora entrare 200.000,00. Come mai avete scelto di fare uno sconto a quelli che devono ancora pagare e non avete deciso di fare uno sconto a quelli che hanno già pagato e di più? Ecco questa è una domanda semplice. Non mi faccia dire adesso che io ritengo... sembrava semplice la domanda.

ASSESSORE MARCO POLI: Sì e c'era già anche la risposta, sempre nella relazione che faccio fra dieci minuti, ormai me le anticipate quasi tutte. Allora abbiamo fatto diverse scelte e abbiamo cercato di fare un programma e un bilancio che andasse incontro, nella possibilità che avevamo, alla maggior parte delle categorie che ci stavano a cuore. Per cui per l'apparato TASI per andare incontro appunto alle famiglie abbiamo fatto come abbiamo potuto e abbiamo inserito questo articolo nel Regolamento IMU che mi equipara alcuni immobili la TASI. Per andare incontro all'impresa e proprietari di immobili, nonché a chi ha immobili liberi, affittati e comunque ha un onere decisamente importante a livello di imposta patrimoniale, perché ogni tanto mi piace ricordarglielo è un'imposta patrimonio che è sul patrimonio, *Non si capisce* andiamo incontro soprattutto alla parte produttiva, quella che maggiormente paga l'IMU. Quindi immobili commerciali che siano affittati e quindi o che siano di proprietà dello stesso gestore, capannoni industriali, questi avranno un minimo, perché io lo chiamo un minimo, perché è ridicolo questo beneficio ma è un segnale. Un segnale d'attenzione al mondo del commercio all'impresa sull'IMU, una certa attenzione al mondo della famiglia sulla TASI. Abbiamo cercato di dare un segnale nei limiti che il bilancio ci concedeva, a tutte le categorie alla quale siamo riusciti ad andare incontro. Sia tanto, sia poco, secondo me è poco, ma più di così non si poteva fare. Abbiamo fatto questo.

CONSIGLIERE PIERLUIGI PASOTTO: Ma le famiglie nella TASI quelle in affitto?

ASSESSORE MARCO POLI: Quelli in affitto già non pagano.

CONSIGLIERE PIERLUIGI PASOTTO: Esatto lei si riferisce alle famiglie che dovrebbero pagare *Non si capisce*.

ASSESSORE MARCO POLI: Il figlio lo ritiene membro familiare?

CONSIGLIERE PIERLUIGI PASOTTO: oh.

ASSESSORE MARCO POLI: O il genitore? Ad una parte di figli e genitori è stata data un'agevolazione.

CONSIGLIERE PIERLUIGI PASOTTO: Mi fa piacere che abbia detto questo. Son contento.

PRESIDENTE: Altri interventi? Poniamo in votazione.

CONSIGLIERE CALOGERO TASCARELLA: Scusi Presidente, solo un chiarimento assessore Poli. Sempre in questa riduzione di 181.000,00 euro, mi pare d'aver letto che c'è una riduzione anche per le case in A1? In A8 e in A9? *Non si capisce* Scusi? *Non si capisce*. Quindi ho letto male?

Non si capisce. Dottoressa Badalotti *Non si sente.* Era solo una domanda, posso aver capito male.

ASSESSORE MARCO POLI: No, aspettavo solo che spegnesse il microfono per risponderle, perché sui tecnicismi qua del nostro regista. Allora come, un secondo che finisco, le sto rispondendo. Gli immobili di categoria A1 che sono le ville, A8 e A9 che sono i castelli e gli altri immobili di super lusso non hanno mai avuto agevolazioni, sono da sempre stati soggetti ad IMU con l'aliquota sull'abitazione principale infatti se lei vede è sempre rimasta ed è quella che avevate stabilito voi nel 2012 e con le detrazioni che sono ancora quelle del 2012 quindi loro pagano l'IMU come hanno sempre pagato nel 2012, 2013, 2014 e pagheranno anche il 2015.

CONSIGLIERE CALOGERO TASCARELLA: Posso chiedere? Visto che prima ha parlato di categorie produttive, perché lei stasera ci ha detto quanto incide, questi 181.000,00 euro in meno di entrate, ci ha detto quanto incidono per quanto riguarda le abitazioni, ci ha detto che in minima parte incidono anche per le attività produttive, ha una quantificazione?

ASSESSORE MARCO POLI: Allora adesso la cerchiamo. Io ho detto che la divisione sono 81.000,00 per l'intervento strutturale sull'IMU per i figli o i genitori, 100.000,00 per l'abbassamento di aliquota. Adesso se ho i conti qua *Non si capisce.* Se riesco a trovare le varie bozze di calcolo glielo dico subito. *Non si capisce.*

CONSIGLIERE CALOGERO TASCARELLA: Tanto dovremo discutere ancora il bilancio, sicuramente ritorneremo ancora su questi argomenti.

PRESIDENTE: Allora procediamo con la votazione?

IL SINDACO: Siamo tutti d'accordo? Lo riprendiamo al punto nove intanto che cerca.

CONSIGLIERE CALOGERO TASCARELLA: Certo certo certo certo.

PRESIDENTE: Procediamo con la votazione delle modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'IMU. Voti favorevoli? voti contrari? Due, astenuti nessuno.

CONSIGLIERE PIERLUIGI PASOTTO: Signor Presidente mi scusi.

IL PRESIDENTE: prego.

CONSIGLIERE PIERLUIGI PASOTTO: Siccome per fatto personale siccome la consigliera Mussetola, nonché Vice Presidente del Consiglio comunale ha appena detto che noi la tiriamo lunga perché domani non andiamo a lavorare, vorrei ricordarle che in dieci anni di Consiglio comunale non ho mai preso un giorno di permesso successivo al Consiglio e può controllarlo e verificarlo. Per cui prima di dire certe cose si informi con chi sta parlando e di cosa sta parlando. Dopo cominci a parlare. *Non si capisce*

IL PRESIDENTE: Io non ho sentito questa frase.

CONSIGLIERE CALOGERO TASCARELLA: Scusi Presidente io un po' di storia di questo Consiglio la conosco, c'è stato qualcuno che la tirava lunga per non andare a lavorare il giorno dopo, ma non è da questa parte.

IL PRESIDENTE: A me non interessa in questo momento.

CONSIGLIERE CALOGERO TASCARELLA: Ma interessa a noi.

IL SINDACO: Io non ero di sicuro.

IL PRESIDENTE: In questo momento non mi interessa. Eravamo nel corso della votazione poi vi potete chiarire anche in altri momenti, in altri momenti. Io non ho sentito questa frase se l'avessi sentita, probabilmente avrei chiesto. secondo voto per l'immediata eseguibilità della delibera: voti favorevoli? Voti contrari? Due, astenuti? nessuno il Consiglio approva l'immediata eseguibilità della delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 15/06/2012, successivamente modificata con deliberazione consiliare n. 49 del 27/09/2012;

RICHIAMATA la deliberazione n. 55 del 21/03/2015 con la quale la Giunta Comunale ha approvato le modifiche del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), come da schema **allegato "A"**, così come proposte dal Responsabile del Settore Economico Finanziario e Risorse Umane prot. n. 6067/2015;

RICHIAMATO l'art.113 – Procedimento di formazione dei regolamenti – dello Statuto Comunale, il quale dispone che:

“La Giunta approva lo schema di Regolamento. Contestualmente alla pubblicazione all'Albo della deliberazione Giuntale di cui sopra viene affisso all' Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici apposito avviso affinché chiunque vi abbia interesse formuli osservazioni o reclami entro i successivi 10 giorni.

I regolamenti sono approvati dal Consiglio comunale, che è tenuto ad esaminare le osservazioni o i reclami pervenuti. Per le modifiche dei Regolamenti si applicano le procedure per l'approvazione dei Regolamenti stessi. Sono fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente dalla legge alla Giunta comunale.

I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all' Albo Pretorio: una prima volta, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art. 124 del D. Leg.tivo 18.08.2000 n. 267, una seconda pubblicazione, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti pareri, approvazioni od omologazioni”;

VISTO l'avviso prot. n. 2015/6707 del 26/03/2015, con il quale il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Risorse Umane, dott.ssa Marirosa Badalotti, ha reso nota l'approvazione dello schema di modifica al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) da parte della Giunta Comunale, invitando chiunque fosse interessato a presentare osservazioni entro il termine delle ore 12,45 del giorno 07/04/2015;

RICHIAMATA l'attestazione prot. n. 2015/9525 del 04/05/2015 della Responsabile dell'Ufficio Protocollo Masetti Monica dalla quale emerge che entro il termine indicato non sono pervenute osservazioni;

DATO ATTO che lo schema di modifica del Regolamento è stato esaminato in data 20/04/2015 dalla Commissione Affari Istituzionali e che nel corso della stessa non sono emerse osservazioni o proposte di modifica, **allegato "B"**;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti del 27/03/2015, pervenuto al protocollo del Comune il 30/03/2015 al n. 6976, **allegato "C"**;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, di cui **all'allegato "D"**;

VISTO l'art. 42, comma II, lettera a) del D. Lgs. n.267/2000;

Con voti favorevoli numero 13 (Bongiovanni, Ruberti, Stringhini, Mussetola, Micolo, Boldrini, Maia, Scaglioni, Tei, Soldi, Cozzini, Chiesa e Ferroni) contrari numero 2 (Pasotto e Tascarella), astenuti numero 0, espressi per alzata di mano dal Sindaco e da numero 14 consiglieri;

Delibera

- 1) di approvare le modifiche del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), come da testo coordinato **allegato "A"**, in vigore dal 01/01/2015;
- 2) di dare atto che tutte le incombenze gestionali afferenti il presente provvedimento competono alla dott.ssa Marirosa Badalotti, Responsabile del Settore Economico Finanziario e Risorse Umane, ivi compresa la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale;
- 3) di mandare copia del presente atto ai Settori Economico Finanziario e Risorse Umane, Segreteria e alle U.O. Tributi e Ced per quanto di competenza;

Con voti favorevoli numero 13 (Bongiovanni, Ruberti, Stringhini, Mussetola, Micolo, Boldrini, Maia, Scaglioni, Tei, Soldi, Cozzini, Chiesa e Ferroni) contrari numero 2 (Pasotto e Tascarella), astenuti numero 0, espressi per alzata di mano dal Sindaco e da numero 14 consiglieri;

Delibera

- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to AVV. MICOLO MARCO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA DI NARDO FRANCESCA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione

- ☒ È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 4° comma - D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000)
- ☒ Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del comune il 30/05/2015 e ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA DI NARDO FRANCESCA

CHE la presente deliberazione non acquista efficacia con delibera di Consiglio n. in data (Art. 127 comma 2 D.Lgs. 267 del 18/08/2000)

CHE la presente deliberazione è stata revocata/annullata con delibera di Consiglio n. in data (Art. 127 comma 2 D.Lgs. 267 del 18/08/2000)

CHE la presente deliberazione è stata ripubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal al

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA DI NARDO FRANCESCA

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA DI NARDO FRANCESCA

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10/06/2015

- ☒ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134 comma 3 D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000)
- ☐ Dopo l'approvazione a maggioranza assoluta dell'atto confermato dal Consiglio Comunale con delibera n. del divenuta esecutiva il (Art. 127, comma 2 D.Lgs. 267 del 18/08/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA DI NARDO FRANCESCA

OGGETTO:

Approvazione Modifica al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

COMUNE DI CASALMAGGIORE

-PROVINCIA DI CREMONA-



Allegato "A" alla deliberazione di
Consiglio Comunale n. 25 in data 14/05/2015

Regolamento
per l'applicazione
dell'Imposta Municipale Propria
(IMU)

INDICE

TITOLO I - Disposizioni Generali.

Art. 1 – Oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 2 – Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo	pag. 3
Art. 3 – Valore delle aree fabbricabili	pag. 4
Art. 4 – Base imponibile, aliquote e detrazioni d'imposta	pag. 5

TITOLO II – Agevolazioni ed esenzioni

Art. 5 – Abitazione principale e pertinenze	pag. 6
Art. 6 – Esenzioni ed esclusioni	pag. 8

TITOLO III – Dichiarazioni, attività di accertamento, rimborsi

Art. 7 – Dichiarazioni	pag. 8
Art. 8 – Versamenti	pag. 9
Art. 9 – Rimborsi e compensazione	pag. 10
Art. 10 – Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree	pag. 10
Art. 11 – Contenzioso	pag. 11
Art. 12 – Istituti deflattivi del contenzioso	pag. 12
Art. 13 – Riscossione coattiva	pag. 12
Art. 14 – Attività di controllo	pag. 12

TITOLO IV – Disposizioni finali

Art. 15 – Entrata in vigore	pag. 13
-----------------------------	---------

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) nel Comune di Casalmaggiore ai sensi del D. Lgs. 23/2011 come modificato dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 nonché alla disciplina del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (decreto istitutivo dell'I.C.I.) in quanto compatibile e al Decreto Legge 2 Marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria e per la gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale, nonché quanto stabilito dal Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.
3. Ai sensi dell'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono assoggettati all'Imposta Municipale Propria tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Casalmaggiore fatta eccezione per quelli espressamente non assoggettati dalle normative vigenti.

Art. 2

Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo

1. Presupposto oggettivo dell'Imposta Municipale Propria è il possesso di immobili, a titolo di proprietà piena o altro diritto reale.
 - Per ***fabbricato*** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; non sono pertinenziali al fabbricato le aree iscritte nel catasto terreni. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato, purché venga fornita idonea prova di detto utilizzo;
 - Per ***area fabbricabile*** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti

urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006 sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono tuttavia considerati terreni agricoli le aree possedute e condotte dai soggetti passivi con la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

- Per **terreno agricolo** si intende il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, di cui all'articolo 2135 del C.C..

Art. 3

Valore delle aree fabbricabili.

1. Il valore dell'area fabbricabile è quello venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione come stabilito dall'art. 5, comma 5, del D. Lgs. 504/1992.
2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello deliberato dalla Giunta Comunale non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta. Nel caso di omessa o infedele dichiarazione di area fabbricabile il valore di rettifica è almeno quello deliberato dalla Giunta Comunale o, se maggiore, quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.
3. Ogni particella catastale autonoma è assoggettata ad autonoma tassazione.
4. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, dalla data di inizio lavori e fino alla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è costituita dal valore dell'area in comune commercio da moltiplicare per la superficie del lotto su cui insiste il fabbricato in fase di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione. Ove siano terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini della imposizione; l'area fabbricabile è quantificata riducendo l'area complessiva sulla quale sorge l'intero fabbricato di una quota

risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità ultimate ed assoggettate a imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva del fabbricato.

Art. 4

Base imponibile, aliquote e detrazioni d'imposta

1. La base imponibile e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 13, commi 3, 4 e 5 del Decreto Legge 201/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del Codice di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le predette condizioni unitamente a quelle fissate dal comma 3 del presente articolo.

Possano essere considerati inagibili o inabitabili:

 - i fabbricati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero;
 - i fabbricati oggetto di ordinanza sindacale di demolizione;
 - i fabbricati che presentino strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) o strutture verticali (muri portanti) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone;
 - i fabbricati che versano in un oggettivo degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380).
3. L'inagibilità o inabitabilità deve essere sopravvenuta e non deve essere superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; è accertata con perizia dell'ufficio tecnico comunale le cui spese sono a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente ha facoltà di rendere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. 445/2000.
4. La riduzione alla metà della base imponibile si applica a partire dalla data di presentazione all'ufficio protocollo comunale della richiesta di dichiarazione di inagibilità/inabitabilità rivolta all'ufficio tecnico comunale o dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva. Qualora la fatiscenza dichiarata risulti superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria l'Ufficio Tributi procederà ad accertamento. All'Ufficio Tributi deve essere garantito l'accesso all'immobile, pena la decadenza del beneficio fiscale.
5. Le aliquote e detrazioni d'imposta, disciplinate dall'art. 13, comma 6, 7, 8, 8 bis, 9, 10 e 11 del

Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, sono approvate dall'organo Comunale preposto in base alla normativa vigente entro i termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

6. Nel caso di immobili censiti come unità collabenti (cat. F/2) l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile. La base imponibile è determinata ai sensi dell'art. 5, comma 5, D. Lgs. 504/1992, anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato previste dalle vigenti norme urbanistico/edilizie.

TITOLO II

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 5

Abitazione principale e pertinenze

1. Fatta salva ogni successiva disposizione normativa, l'imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione previste dall'art. 13, comma 7 e 10, del D.L. 201/2011.
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 così come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013 l'Imposta Municipale Propria non si applica altresì:
 - a) alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008;
 - d) a un unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, co. 1, del D.Lgs.

139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo d'imposta e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
4. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
5. La detrazione d'imposta si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze fino a concorrenza del suo ammontare. La detrazione è unica per l'unità immobiliare e relative pertinenze. La stessa è ripartita in egual misura tra i soggetti passivi d'imposta per i quali l'immobile ha i requisiti di abitazione principale, proporzionalmente ai mesi di possesso.
6. La detrazione stabilita per l'abitazione principale e pertinenze si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 qualora non rientrino nella fattispecie prevista al comma 2, lett. c), del presente articolo.
7. L'aliquota per abitazione principale e la detrazione sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.
8. Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale:
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; l'agevolazione opera nel seguente limite previsto dall'art. 1, comma 707, lett. b), p.to 3) della legge di stabilità 2014 n. 147/2013: limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 e, in caso di più unità immobiliari, può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per beneficiare dell'agevolazione, il possessore è tenuto a presentare la dichiarazione IMU con allegato il contratto di comodato regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate. L'agevolazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione

dell'unità immobiliare ad abitazione principale del comodatario; a tal fine, l'inizio dell'agevolazione decorre dalla data di sottoscrizione del contratto registrato, purchè ricorrano i requisiti della residenza e della dimora abituale di cui al comma 3 del presente articolo. L'agevolazione è estesa alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Il possessore è tenuto altresì all'obbligo di dichiarazione IMU al cessare delle condizioni richieste per il riconoscimento dell'assimilazione.

Art. 6

Esenzioni ed esclusioni

1. L'Imposta Municipale Propria non si applica agli immobili di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del presente regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'Imposta Municipale Propria non è dovuta altresì per il possesso di fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011.
3. Ai sensi dell'art. 13, comma 9-bis, del D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011 e modificato dal D.L. 102/2013 convertito dalla L. 214/2013, sono esenti dall'Imposta Municipale Propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
4. Sono altresì esenti dall'imposta le fattispecie disciplinate dall'art. 9, comma 8, del Decreto Legislativo n. 23/2011.

TITOLO III

DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 7

Dichiarazioni

1. Per gli obblighi di dichiarazione di variazione si rinvia alle disposizioni legislative vigenti nonché – con riguardo alle abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti - all'art. 5, comma 8, del presente regolamento;

2. La dichiarazione non firmata può essere regolarizzata su invito dell'ufficio, entro giorni 30 dal ricevimento dello stesso; in caso di inadempienza la dichiarazione è considerata come non presentata.
3. Nel caso che la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo Comune ed indirizzata ad altro Comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al Comune competente.
4. Nel caso che la dichiarazione indirizzata a questo Comune, sia stata erroneamente presentata a Comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal Comune che l'ha ricevuta.

Art. 8

Versamenti

1. I versamenti dell'imposta dovuta devono essere eseguiti entro i termini e secondo le modalità di cui agli articoli 12 e 12 bis del D.L. 201/2011 convertito con modificato dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44.
2. L'imposta non è versata qualora essa, nella sua entità annua, sia uguale o inferiore all'importo stabilito dal vigente Regolamento Generale delle Entrate, pari ad € 2,07 alla data di approvazione del presente regolamento. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
3. Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. L'imposta deve essere versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
5. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, un mese è computato per intero se il possesso è durato almeno 15 giorni; il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà.
6. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori in misura pari al tasso d'interesse legale stabilito periodicamente con apposito decreto ministeriale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 9

Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso sia intervenuta decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi moratori in misura pari al tasso d'interesse legale stabilito periodicamente con apposito decreto ministeriale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per somme inferiori all'importo stabilito dal vigente Regolamento Generale delle Entrate, pari ad € 2,07 alla data di approvazione del presente regolamento, per anno solare.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a credito con quelle a debito per i tributi IMU e TASI previa autorizzazione da parte del Funzionario Responsabile.

Art. 10

Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 446/1997 nel caso di sopravvenuta inedificabilità di un'area per la quale sia stato regolarmente assolto l'obbligo tributario, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta versata sul valore determinato ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs. 504/1992. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica e motivata richiesta da parte del contribuente interessato; la domanda di rimborso deve avvenire entro cinque anni dalla data di approvazione dello strumento urbanistico o della variante. Il diritto spetta con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno precedente a quello nel quale è intervenuta l'approvazione dello strumento urbanistico o della variante.
2. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti da norme di legge nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.
3. L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:

- per le aree che non risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso dell'intera imposta versata.
 - per le aree che risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso di imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992, che dispone sulla determinazione della base imponibile, e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree, ai sensi dell'art. 5, comma 7, dello stesso D.Lgs. n. 504/1992.
4. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:
- a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente i termini di validità delle licenze edilizie;
 - b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate.

Art. 11

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 che disciplina il processo tributario e ss.mm.ii.
2. Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento vengono calcolati interessi nella misura del tasso legale.

Art. 12

Istituti deflattivi del contenzioso

1. Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, è adottato l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 218/1997, nonché tutti gli altri istituti deflattivi previsti dalla legislazione vigente e così come disciplinati dal vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.

Art. 13

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997.

Art. 14

Attività di controllo

1. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate.
2. Lo stesso verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.
3. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15
Entrata in vigore


1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.



COMUNE DI CASALMAGGIORE (PROVINCIA DI CREMONA)

P.zza Garibaldi 26 – 26041
CF/P.IVA 00304940190
Tel. 0375/284411
Fax. 0375/200251

Settore Istituzionale Amministrativo



Posta certificata:
protocollo.comune.casalmaggiore@pec.regione.lombardia.it
web <http://www.comune.casalmaggiore.cr.it>

COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20/04/2015

L'anno duemilaQUINDICI il giorno 20 del mese di APRILE alle ore 18.15 nella Sala Giunta del Comune di Casalmaggiore si è riunita la Commissione Affari Istituzionali convocata con nota del Presidente del Consiglio Comunale prot. 2015/0007978 in data 13.04.2015 avente il seguente ordine del giorno:

- Esame dello schema di modifica al Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e per la fiera merceologica;
- Esame dello schema di modifica al Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

Sono presenti il Presidente del Consiglio Comunale avv. Marco Micolo ed i seguenti componenti: consiglieri comunali sigg.ri Chiesa Fabio (supplente del consigliere Gardani Carlo), Ferroni Orlando, Mussetola Giuseppina, Soldi Maria Daniela.

Risulta assente il consigliere sig. Pasotto Pierluigi.

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Responsabile del Settore Istituzionale Amministrativo Filipazzi Franca.

Sono altresì presenti l'assessore al Bilancio e Personale dott. Marco Poli, che ha curato la modifica al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) unitamente agli uffici del Settore Servizi Finanziari, nonché il dipendente addetto all'Ufficio Licenze e Commercio, dott. Fabio Sperlari, che ha curato la revisione del Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e per la fiera merceologica.

Il Presidente, constatata la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione, dichiara aperta la seduta. Viene autorizzata l'inversione dei punti all'ordine del giorno chiesta dall'assessore Poli che si incarica di illustrare ai presenti le modifiche apportate al Regolamento IMU. La revisione generale del regolamento si è resa necessaria al fine di recepire i nuovi provvedimenti emanati dal legislatore in materia. L'assessore procede quindi all'analisi puntuale di ogni singolo articolo del regolamento.

Art. 1 – In esso viene fatto un inquadramento di carattere generale dell'imposta, si è provveduto a recepire un adeguamento normativo introdotto con la Legge 147/2013. E' stato meglio precisato il comma 3.

Art. 2 – Premesso che l'abitazione principale non sconta il pagamento dell'IMU, in questo articolo restano declinate, senza variazioni, le definizioni di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo.

Art. 3 – E' stata eliminata la possibilità di procedere ad accertamento di maggiore imposta laddove in un atto pubblico o perizia giurata consti un valore superiore a quello deliberato dalla Giunta Comunale. Quindi se il contribuente versa l'imposta attenendosi ai valori deliberati dalla Giunta Comunale non sarà sottoposto ad accertamento. Ciò consente di dare certezza al contribuente.

Art. 4 – E' stata apportata una modifica per quanto concerne la decorrenza della riduzione al 50 % della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili. Con la precedente stesura la riduzione si applicava a partire dalla data di presentazione della dichiarazione IMU (ovvero il 30/06 dell'anno successivo), con la modifica apportata la riduzione decorrerà dalla data di presentazione al protocollo della richiesta di dichiarazione di inagibilità/inabilità indirizzata all'Ufficio Tecnico o dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, quindi la riduzione della base imponibile sarà immediata.

E' stato poi eliminata una prescrizione riferita al solo anno 2012 pertanto non più attuale.

Essendo controversa la competenza in merito alla determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta, è stato eliminato il riferimento al Consiglio Comunale stabilendo che tale competenza spetta genericamente *all'organo comunale preposto in base alla normativa vigente*.

Al comma 6 è stata chiarita quale debba essere la base imponibile per gli immobili censiti come unità collabenti.

Art. 5 – E' l'articolo a cui sono state apportate le variazioni più significative. In esso si ribadisce che l'IMU non è dovuta per il possesso di abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ovvero immobili di particolare pregio (solamente 3 o 4 sul territorio comunale).

Il comma 2 elenca quindi tutte le ulteriori fattispecie in cui l'IMU non si applica. Le esenzioni disciplinate dalle lettere a), b), c) e d) sono espressamente previste dalla legge e come tali sono state inserite nel regolamento.

Al comma 5 è stato chiarito che la detrazione è unica e deve essere ripartita in parti uguali tra i soggetti passivi d'imposta.

Con il comma 11 viene introdotta, per precisa volontà dell'Amministrazione Comunale, una nuova assimilazione all'abitazione principale per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Il beneficiario deve allegare alla dichiarazione IMU contratto di comodato regolarmente registrato.

E' stata mantenuta l'assimilazione ad abitazione principale, già introdotta con la modifica apportata al regolamento nel 2012, nel caso di ricovero permanente di anziani o disabili in istituti di ricovero o sanitari. Si puntualizza che l'assimilazione spetta solo nel caso in cui la casa non venga locata e quindi non produca un reddito per il proprietario.

Art. 6 – Sulla base delle definizioni di abitazione principale e sue assimilazioni, l'articolo disciplina le esenzioni ed esclusioni dell'imposta.

Art. 7 – Il comma 1 integra gli obblighi di dichiarazione di variazione tenendo conto delle modifiche apportata all'art. 5.

Art. 8 – Per quanto concerne i versamenti dell'imposta, posto che non vi si farà luogo in caso di importo pari ad € 2,07 alla data di approvazione del regolamento in oggetto, si precisa che l'imposta deve essere versata autonomamente da ogni soggetto passivo, senza che un contitolare possa farlo in nome e per conto degli altri.

Art. 9 – Con il comma 4 si introduce la possibilità di effettuare compensazioni tra i tributi IMU e TASI con provvedimento del funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi.

Non sono state apportate modifiche agli articoli **10, 11, 12, 13**.

Art. 14 – E' stato tolto l'incentivo per l'attività di controllo svolta dal personale dell'Ufficio Tributi in quanto tale incentivo non è più previsto dalla legge.

Del tutto eliminate le norme di rinvio in quanto non ritenute necessarie.

Art. 15 – Riguardo all'entrata in vigore del regolamento si fa riferimento alla data del 01.01.2015 essendo la modifica intervenuta prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2015.

Non si registra alcuna osservazione o richiesta di emendamento da parte della Commissione.

Sono le ore 19.10 quando l'assessore Poli lascia la seduta.


Si passa quindi a trattare il secondo punto all'ordine del giorno ovvero l'esame dello schema di modifica al Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e per la fiera merceologica. Relaziona sinteticamente il dott. Fabio Sperlari. Le modifiche a tale Regolamento si sono rese necessarie in recepimento delle recenti modifiche apportate al Regolamento COSAP. In particolare sono state modificate le disposizioni che disciplinavano il pagamento del canone di occupazione suolo pubblico, prima pagavano solo sulla base dello spazio effettivamente occupato, ora sulla base dello spazio concesso da Regolamento. Le altre modifiche apportate riguardano la soppressione di taluni posteggi in attuazione di apposita circolare dei Vigili del fuoco che prescrive di garantire, e non ostruire, le vie di accesso alla Piazza Garibaldi, in particolare via Porzio e via Marconi.

Non si registra alcuna osservazione o richiesta di emendamento da parte della Commissione.

Il Presidente, conclusa la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, scioglie la seduta alle ore 19.25.


Il Presidente del Consiglio Comunale

Avv. Marco Micolo



Il segretario verbalizzante

Dott.ssa Franca Filipazzi



Al Sig. Sindaco
del Comune di
CASALMAGGIORE (CR)


Oggetto: parere su modifica regolamento IMU

Il Collegio dei Revisori dei conti, ricevuto in data 26 marzo u.s. la proposta di modifica al regolamento relativo all'applicazione dell'IMU, dopo aver provveduto al suo esame, non ritiene di avere alcunchè da rilevare ed esprime, pertanto, parere favorevole.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

(dott. Sergio Marzari)

(dott. Roberto Asinari)



Casalmaggiore, 27 marzo 2015



COMUNE DI CASALMAGGIORE

PROVINCIA DI CREMONA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 DEL 02/05/2015

OGGETTO Approvazione Modifica al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

Settore Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane

Il sottoscritto responsabile del Settore Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane, ex. artt. 49 e 147-bis d. lgs. 18/08/2000 n. 267, nonché ex art. 3, comma 2, del regolamento comunale sui controlli interni, esprime il seguente parere attestante la regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione: FAVOREVOLE

Casalmaggiore, lì 09/05/2015



ABILE SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISO
DOTT.SSA BADALOTTI MARIROSA

Il sottoscritto Responsabile del Settore Economico-Finanziario e Risorse Umane, ex artt.49, 147-bis e 151 D. Lgs. 18/08/2000 n.267, nonché ex art.3 comma 2 del Regolamento Comunale sui controlli interni e all'art.3 comma 1 lettera b) del Regolamento Comunale di contabilità esprime il seguente parere attestante la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione: FAVOREVOLE avendo riscontrato che:

- 1) non altera il mantenimento degli equilibri di bilancio;
- 2) rispetta le regole di finanza pubblica e di gestione contabile del bilancio, le norme fiscali, gli obiettivi del patto di stabilità sia con riguardo agli stanziamenti di bilancio sia al programma dei pagamenti;

Codice Bilancio	Descrizione	Cap./Articolo	Bilancio

Casalmaggiore, lì 09/05/2015



IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
DOTT.SSA BADALOTTI MARIROSA